COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 23 del 05-06-2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PULITURA TERRENI PRIVATI POSTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI.

- Quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992n° 225;
- Considerato che con l'avvicinarsi della stagione estiva si ripropone il fenomeno degli incendi boschivi che, come ogni anno, provoca ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'assetto idrogeologico del territorio comunale,e costituisce grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Rilevato che l'incuria di privati proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, che non provvedono alla periodica pulizia dell'area posseduta, determina il proliferare di vegetazione incolta, rovi e sterpaglie che, con le elevate temperature estive, diventano la principale causa di incendio, causando di conseguenza pregiudizio e danni alla salute ed alla pubblica incolumità, oltre che alle cose e all'ambiente;
- Ravvisata l'opportunità di predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi sul territorio comunale e comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno;
- Ritenuto dover dettare anche precise disposizioni cui assoggettare l'attività di combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture dei terreni;
- Accertata, quindi, la necessità di effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;
- In attesa dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano antincendio boschivo 2023;
- Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;
- Vista la Legge Regionale n. 51 "Norme di attuazione della Legge n. 353 del 21/11/2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;
- Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, art. 50;
- Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- Visto il D.Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;
- Visti gli artt.449, 650 e 652 del codice penale;

ORDINA

1. AI proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 05 luglio 2025, al diserbo e/o alla pulizia dell'area posseduta e, comunque, alla rimozione di ogni materiale o rifiuto infiammabile o qualsiasi elemento e/o condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

2. I proprietari e/o possessori di cui sopra sono, altresì, tenuti, entro lo stesso termine del 05 luglio 2025, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 10,00;

3. I detentori di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico ed i proprietari/detentori di fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio ed i ricoveri stallatici per un raggio non inferiore a mt.10,00;

4. L'attività di combustione è consentita esclusivamente nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane,entro e non oltre le ore 8:00; la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);

Si avverte che in caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni amministrative di seguito indicate, oltre a procedere, senza necessità di ulteriori atti, all'esecuzione d'ufficio in danno dei trasgressori.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267 del 18.08 .2000, così come integrato dal D.L. n. 50 del 31.03.2003 convertito con legge n. 116 del 20.05.2003, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà per il trasgressore una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi degli artt. 449 e 650 del codice penale,

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera, senza mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità, in occasione del verificarsi di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- Che chiunque avvisi un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

· **Comando Vigili del Fuoco -** tel. 115- 0984/ 895211

· **Servizio Protezione Civile di Castrolibero (C.O.C.) -** tel. 0984/1904480

· **Stazione Carabinieri di Castrolibero -** tel. 112 -0984/852394

· **Corpo di Polizia Locale di Castrolibero**- tel. 0984/1904486

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
2. Inserita nel sito internet del Comune;
3. Affissa nei luoghi più frequentati del territorio comunale;
4. Notificata al Comandante della Polizia Locale e della Stazione Carabinieri di Castrolibero, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;

IL SINDACO
ORLANDINO GRECO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005